

S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD

(Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Santa Venerina)

**Relazione di accompagnamento al
Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**

Periodo regolatorio 2022-2025

ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Comune di RANDAZZO

1. Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF (MTR-2).

La deliberazione definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

L'Ente Territorialmente Competente (d'ora in poi E.T.C.) illustra una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Sarà cura dell'E.T.C., sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuata l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), a provvedere a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

In dettaglio all'E.T.C. sono attribuiti i seguenti compiti ex art. 7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art. 2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021-Allegato 2.

La Società, denominata SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) "*Catania Provincia Nord S.c.p.a.*" è l'Ente di governo dell'ambito, di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 e ss.mm.ii. operante nell'ATO Catania2 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9/2010.

La SRR Catania Provincia Nord, istituita in ottemperanza alla citata normativa, ha adottato la governance societaria in conformità alla L.R. n. 9/2010 e agli atti amministrativi regionali di attuazione.

È una S.c.p.a. a totale partecipazione pubblica, costituita con atto di repertorio n. 8335, n. 6104 di Raccolta del 23.12.2012, di cui fanno parte 15 Comuni (Acireale, Adrano, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Santa Venerina e la Città Metropolitana di Catania).

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune di Randazzo, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA, fa parte dell'Ambito tariffario della S.R.R. Catania Provincia Nord-ATO Catania2.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'art. 1 dell'Allegato "A" alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori individuati per il ciclo integrato dei rifiuti sono:

- 1) Onofaro Ambiente S.r.l.;
- 2) Comune di Randazzo.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'E.T.C. non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Sicilia non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, l'E.T.C. ha acquisito dal Comune stesso:

- il PEF relativo al servizio integrato, svolto da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determinazione n. 2/DRIF/2021) che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determinazione n. 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

Null'altro elemento da segnalare.

4. Attività di validazione (E)

L'E.T.C. ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con

opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

L'E.T.C. ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2, per tutto il periodo regolatorio, determinando così i fattori:

LIMITE DI CRESCITA

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% LIMITE ALLA CRESCITA	5,40%	5,40%	1,40%	1,40%

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021.

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'E.T.C., nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per gli anni 2022-2025, il minimo ammissibile.

L'E.T.C. dà, preliminarmente, atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime.

VALORE ENTRATE 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Σa	1.985.165	2.047.552	2.021.911	2.021.911
$\Sigma Va-1$	1.513.961	1.172.553	1.242.744	1.259.625
$\Sigma Fa-1$	425.687	812.612	804.808	762.286
$\Sigma a-1$	1.939.648	1.985.165	2.047.552	2.021.911

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie non è stato rispettato, essendo il limite 1,0540:

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma a / \Sigma a-1$	1,0235	1,0314	0,9875	1,0000

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

L'E.T.C., sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di γ_1 e γ_2 :

GAMMA	2022	2023	2024	2025
γ_1 - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta	-0,40	-0,20	-0,20	-0,20
γ_2 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
γ - Totale	-0,70	-0,50	-0,50	-0,50

dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

Il costo medio di settore, come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA, è pari a 43,80 cent€/Kg.

Pertanto, rispetto al benchmark di riferimento, i costi unitari effettivi, determinati in cent€/Kg, risultano superiori per gli anni 2022-2025.

Grandezze fisico-tecniche	2022	2023	2024	2025
raccolta differenziata %	56%	56%	56%	56%
q_{a-2} ton	3.918,18	4.028,84	4.028,84	4.028,84
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	50,43	48,14	49,27	50,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	43,80	43,80	43,80	43,80

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).

Per ciascun ambito tariffario l'E.T.C. indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Per ciascun ambito tariffario l'E.T.C. indica:

	2022	2023	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'E.T.C. definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente $C116$

Non sono stati valorizzati il coefficiente $C116$ e le componenti di natura previsionale $COEXP 116$ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

Il coefficiente è uguale a 0.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'E.T.C. dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Non è stato valorizzato il coefficiente CO_{116} .

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'E.T.C. indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per gli anni 2022-2025 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ) per la compliance alla qualità regolata.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'E.T.C., ai sensi del TQRIF adottato dall'ARERA con deliberazione n. 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema 1" per il periodo regolatorio 2022-2025, dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il raggiungimento dello "schema 2".

Pertanto l'E.T.C. ha stabilito per il Comune di Randazzo un investimento di € 10.000 (componente CQ) per ogni anno del periodo regolatorio.

Componente previsionale COI

Non sono stati valorizzati le componenti di natura previsionale COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'E.T.C. dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita di materiali, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'E.T.C. e può assumere un valore compreso tra:

- un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'E.T.C. in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'E.T.C. relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR), con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'E.T.C. indica, di seguito, le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing b_a	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di Sharing $b_a (1+\omega_a)$	0,84	0,84	0,84	0,84

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'E.T.C. indica, di seguito, le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Coefficiente ω_a	0,40	0,40	0,40	0,40

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'E.T.C. indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e RC_{totTFa} :

Per gli anni 2022-2023 $RC_{totTV} = € -16.881,00$

Per gli anni 2024-2025 $RC_{totTV} = € 0,00$

Per gli anni 2022-2023 $RC_{totTF} = € 42.522,00$

Per gli anni 2024-2025 $RC_{totTF} = € 0,00$

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il Gestore e il Comune, in fase di validazione, non hanno evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono, pertanto, oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

L'E.T.C. dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'E.T.C. ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'E.T.C. non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli. Tali conguagli, se presenti, sono indicati nel file excel denominato 002-21drif_all1_ti.xlsx, prodotti dal comune.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita:

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'E.T.C., nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita relazione.

L'E.T.C. non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'E.T.C. fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021.

- Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07:
Per gli Anni 2022-2025 è € 7.625,00.

Conclusioni

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'E.T.C. e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così come definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'E.T.C. previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, la Tariffa complessiva riconosciuta al Comune di Randazzo per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

- Anno 2022 pari ad € 1.985.165,00;
- Anno 2023 pari ad € 2.047.552,00;
- Anno 2024 pari ad € 2.021.911,00;
- Anno 2025 pari ad € 2.021.911,00.

Tali valori sono presenti nell'allegato denominato PEF TARI 22-25 COMUNE DI RANDAZZO.pdf

Giarre lì 13 giugno 2022

IL RESPONSABILE 1^ AREA

Antonino Germanà



IL RESPONSABILE 2^ AREA

Firmato digitalmente da *Ing. Vincenzo Barbagallo*

**vincenzo gerardo
barbagallo**

CN = barbagallo
vincenzo gerardo
C = IT